

Ipotesi di accordo di rinnovo del CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese Odontotecniche

Il giorno 18 giugno 2008

tra le Organizzazioni:

Confartigianato - Fe. Na. OD. I.

SNO - CNA

Casartigiani

CLAAI

e le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori:

FIM CISL

FIOM CGIL

UILM UIL

è stata convenuta l'ipotesi di accordo di seguito riportata.

NORME GENERALI

Le parti convengono che la presente ipotesi modifica il testo contrattuale precedente solo per le materie di seguito disciplinate.

Pertanto le parti si danno reciprocamente atto che per quanto non esplicitamente previsto valgono le norme contrattuali e di legge vigenti.

Le parti auspicano, a conclusione della presente ipotesi d'Accordo di rinnovo del ccnl, lo sviluppo della contrattazione regionale di secondo livello, con l'apertura delle trattative ove ciò non sia avvenuto, e la rapida conclusione di quelle già avviate.

DECORRENZA E DURATA

La presente ipotesi di Accordo, fatte salve specifiche decorrenze previste per i singoli istituti, decorre dall'1 gennaio 2005 e scadrà il 31 dicembre 2008.

OSSERVATORIO

Al fine di migliorare l'operatività del sistema di osservatorio previsto nel CCNL 04 /12/1998 le parti si impegnano ad effettuare incontri con cadenza almeno annuale. In particolare, nel corso degli incontri, saranno esaminati gli argomenti relativi ai processi di innovazione produttivi ed organizzativi, all'andamento del settore, alle condizioni di lavoro ed all'andamento e alla composizione occupazionale.

INQUADRAMENTO

È istituito un gruppo tecnico di lavoro nazionale paritetico cui affidare il compito di avviare un lavoro di analisi e studio finalizzato alla riforma del sistema di inquadramento unico dei lavoratori del settore.

Il gruppo tecnico potrà avvalersi di eventuali esperienze territoriali o nazionali e dovrà terminare il proprio lavoro entro il 31/12/2008, avanzando a tal fine proposte di merito alle parti.

PERMESSI RETRIBUITI S TRAORDINARI

Con riferimento e in attuazione dell'art. 4 della legge n. 53/2000 al lavoratore che sia colpito da grave lutto per la perdita di un familiare diretto (genitore, figlio/figlia, coniuge, fratello/sorella, convivente more uxorio) verrà concesso un permesso straordinario retribuito di 3 giorni lavorativi secondo le modalità e gli obblighi fissati al comma 1 dell'art. 4 della suddetta legge e all'art. 1 del D.P.C.M. 21/7/2000 n. 278.

DIRITTI INDIVIDUALI: UTILIZZO FERIE E PERMESSI

Nel rispetto delle normative contrattuali e legislative, a fronte di specifica richiesta del lavoratore, è consentita tramite accordo con l'impresa, la fruizione anche in un unico periodo delle diverse opportunità di assenza retribuita contrattualmente previste, tenuto conto delle necessità organizzative dell'impresa.

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

Le parti convengono di attivare a livello nazionale 2 sessioni annuali di confronto preventivo relativamente alle strategie e agli indirizzi sulla formazione che interessano la categoria e/o i settori. Inoltre le parti convengono di procedere nel corso delle sessioni soprarichiamate alla verifica dell'attuazione dei percorsi di formazione concretamente attivate.

L'obiettivo delle parti è quello di produrre un fattivo e propositivo contributo alla Consulta delle categorie prevista a livello nazionale dall'accordo interconfederale dell'aprile 2007.

CONGEDI PER LA FORMAZIONE

Ai sensi dell'art. 5, legge 8 marzo 2000, n. 53 il dipendente con almeno 5 anni di anzianità presso la stessa azienda può chiedere un congedo per formazione, continuativo o frazionato, per un periodo non superiore a 11 mesi per l'intera vita lavorativa.

Il congedo deve essere finalizzato al completamento della scuola d'obbligo, al conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea, alla partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dal datore di lavoro.

La richiesta di congedo potrà essere differita o negata.

Implicano il diniego della richiesta i casi di:

1. oggettiva impossibilità di sostituzione del lavoratore richiedente;
2. mancata presentazione da parte del richiedente della documentazione comprovante l'obbligo di frequenza ai corsi.

In caso di comprovate esigenze organizzative la richiesta sarà differita.

I lavoratori che potranno assentarsi contemporaneamente dall'unità produttiva per l'esercizio del congedo non dovranno essere superiori a:

1. un lavoratore nelle imprese che hanno fino a 3 dipendenti, comprendendo tra questi i lavoratori a tempo indeterminato. Non rientrano nei criteri di computo i lavoratori apprendisti ed i lavoratori assunti con contratto di inserimento;
2. per le imprese con più di 3 dipendenti, così come sopra calcolati, è consentito il congedo di un lavoratore ogni 3 o frazioni.

Il congedo sarà fruito per un periodo minimo continuativo pari ad un mese coincidente con il mese solare.

La richiesta del congedo per formazione dovrà essere presentata dall'azienda con un preavviso di almeno 45 (quarantacinque) giorni.

Durante il congedo il dipendente ha diritto alla sola conservazione del posto.

Tale periodo non è computabile nell'anzianità di servizio e non è cumulabile con le ferie, con la malattia e con altri congedi/permessi previsti dalle leggi vigenti e dal presente Ccnl.

Nel caso di grave e documentata infermità, individuata ai sensi del decreto ministeriale 21 luglio 2000, n. 278 e comunicata per iscritto al datore di lavoro, il congedo è interrotto.

FORMAZIONE CONTINUA

1. Ai sensi dell'art. 6 della Legge 8 marzo 2000 n. 53 i lavoratori hanno diritto di proseguire il percorso di formazione per tutto l'arco della vita, per accrescere conoscenze e competenze professionali. Lo stato, le Regioni e gli Enti locali assicurano un'offerta formativa articolata sul territorio e, ove necessario, integrata, accreditata secondo le disposizioni dell'art. 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni, e relativo regolamento di attuazione. L'offerta formativa deve consentire percorsi personalizzati, certificati e riconosciuti come crediti formativi in ambito nazionale ed europeo. La formazione può corrispondere ad autonoma scelta del lavoratore ovvero essere predisposta dall'azienda, attraverso i piani formativi aziendali, territoriali, settoriali concordati tra le parti sociali in coerenza con quanto previsto dal citato articolo 17 della legge n. 196/1997 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Le condizioni di confronto e le modalità di attuazione dei temi di cui al primo comma, saranno definite nell'ambito della contrattazione collettiva di categoria di II livello.
3. Nel caso in cui le ore di frequenza ai corsi cadano in ore di sospensione o riduzione di orario, il lavoratore conserva il diritto alle integrazioni salariali a norma di legge e non trova applicazione la disciplina di cui al presente articolo.
4. Le imprese favoriranno la partecipazione dei lavoratori alle attività di formazione.

Aggiornamento professionale

1. Viene stabilito per i lavoratori di tutte le aziende un monte ore pari a 25 ore annue, a condizione che il corso abbia durata almeno doppia.
2. Una volta ogni 3 anni il lavoratore potrà richiedere e concordare l'utilizzo delle ore previste per i corsi di formazione continua con il datore di lavoro.
3. Le ore effettuate per le attività di formazione continua al di fuori dell'orario di lavoro, non comporteranno oneri aggiuntivi per le imprese.
4. Resta inteso che in caso di attività formativa con finanziamento pubblico la totalità delle ore di formazione sarà retribuita dall'impresa.

Le parti concordano nell'individuare Fondartigianato quale strumento da utilizzare in via prioritaria per le predette attività di formazione continua.

PREVIDENZA COMPLEMENTARE (ARTIFOND)

Le parti concordano sulla estensione del diritto alla Previdenza complementare, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, anche ai lavoratori apprendisti, ai lavoratori con Contratto a tempo determinato.

NORMA DI RINVIO

Le parti si incontreranno entro il 31 ottobre 2008 per disciplinare il contratto a part time, il contratto a tempo determinato, il contratto di inserimento e il contratto di apprendistato professionalizzante.

QUOTA CONTRIBUZIONE UNA TANTUM

Sulla base delle intese intercorse in occasione della stipula della presente ipotesi di Accordo per le imprese odontotecniche, si è convenuto quanto segue:

le aziende, con ogni adeguato mezzo di informazione, entro il mese di luglio 2008, comunicheranno che in occasione del rinnovo del CCNL i Sindacati stipulanti FIM FIOM e UILM chiedono ai lavoratori non iscritti al sindacato una quota associativa straordinaria di 15 euro da trattenere sulla retribuzione del mese di ottobre 2008.

Le aziende distribuiranno insieme alle buste paga del mese di agosto l'apposito modulo che consente al lavoratore di accettare o rifiutare la richiesta del sindacato e che dovrà essere riconsegnato all'azienda entro il 30 settembre 2008. La non riconsegna del modulo verrà interpretata come assenso.

Le aziende daranno tempestiva comunicazione tramite le Associazioni Artigiane, alle Organizzazioni Sindacali di FIM FIOM e UILM territoriali su richiesta di queste ultime, del numero delle trattenute effettuate.

La materia in oggetto è di esclusiva competenza delle Organizzazioni Sindacali e dei singoli lavoratori e pertanto non comporta iniziative per le aziende, che si limiteranno all'applicazione della procedura di informazione, trattenuta e versamento della quota contribuzione una tantum.

Le quote trattenute verranno versate dalle aziende sul C.c. Bancario N . 45447 intestato a FIM - FIOM - UILM - CONTRATTI AZIENDE ARTIGIANE presso B.N.L.

Cod. IBAN IT96 P010 0503 2000 0000 0045 447.

PARTE ECONOMICA

Le Parti hanno convenuto gli incrementi retributivi di cui alla tabella seguente a partire dal 1° luglio 2008 e dal 1° novembre 2008, sulla base dei seguenti tassi di inflazione convenzionalmente concordata (metodo composto) per il 5° livello, definiti nelle seguenti misure:

2005: 2%

2006: 2,1%

2007: 2,6%

2008: 2,9%

Pertanto dal 1° luglio 2008 i nuovi importi di paga base saranno quelli riportati nella seguente tabella

Retribuzioni in vigore dal 01/08/2005

Livelli	Paga base	Ex conting.	e.d.r.	Totale retribuzione
1° S	€ 931,20	€ 527,74	€ 10,33	€ 1.469,27
1°	€ 795,79	€ 522,80	€ 10,33	€ 1.328,92
2°	€ 724,91	€ 520,53	€ 10,33	€ 1.255,77
3°	€ 606,60	€ 515,19	€ 10,33	€ 1.132,12
4°	€ 546,85	€ 512,49	€ 10,33	€ 1.069,67
5°	€ 504,73	€ 511,05	€ 10,33	€ 1.026,11
6°	€ 469,00	€ 509,83	€ 10,33	€ 989,16

Livello	Paga base in vigore fino a giugno 2008	Aumenti dal 01/07/2008	Paga base in vigore dal 01/07/2008
1° S	€ 931,20	€ 73,10	€ 1.004,30
1°	€ 795,79	€ 66,05	€ 861,84
2°	€ 724,91	€ 64,08	€ 788,99
3°	€ 606,60	€ 59,45	€ 666,05
4°	€ 546,85	€ 54,12	€ 600,97
5°	€ 504,73	€ 51,00	€ 555,73
6°	€ 469,00	€ 48,12	€ 517,12

Quindi dal 1° luglio 2008 i minimi contrattuali saranno quelli riportati nella seguente tabella

Livello	Paga base in vigore da 01/07/2008	Ex contingenza	EDR	Minimi contrattuali in vigore da 01/07/2008
1° S	€ 1.004,30	€ 527,74	€ 10,33	€ 1.542,37
1°	€ 861,84	€ 522,80	€ 10,33	€ 1.394,97
2°	€ 788,99	€ 520,53	€ 10,33	€ 1.319,85
3°	€ 666,05	€ 515,19	€ 10,33	€ 1.191,57
4°	€ 600,97	€ 512,49	€ 10,33	€ 1.123,79
5°	€ 555,73	€ 511,05	€ 10,33	€ 1.077,11
6°	€ 517,12	€ 509,83	€ 10,33	€ 1.037,28

Pertanto dal 1° novembre 2008 i nuovi importi di paga base saranno quelli riportati nella seguente tabella

Livello	Paga base in vigore fino a ottobre 2008	Aumenti dal 01/11/2008	Paga base in vigore dal 01/11/2008
1° S	€ 1.004,30	€ 73,10	€ 1.077,40
1°	€ 861,84	€ 66,05	€ 927,89
2°	€ 788,99	€ 64,08	€ 853,07
3°	€ 666,05	€ 59,45	€ 725,50
4°	€ 600,97	€ 54,12	€ 655,09
5°	€ 555,73	€ 51,00	€ 606,73
6°	€ 517,12	€ 48,12	€ 565,24

Quindi dal 1° novembre 2008 i minimi contrattuali saranno quelli riportati nella seguente tabella

Livello	Paga base in vigore dal 01/11/2008	Ex contingenza	EDR	Minimi contrattuali in vigore dal 01/11/2008
1° S	€ 1.077,40	€ 527,74	€ 10,33	€ 1.615,47
1°	€ 927,89	€ 522,80	€ 10,33	€ 1.461,02
2°	€ 853,07	€ 520,53	€ 10,33	€ 1.383,93
3°	€ 725,50	€ 515,19	€ 10,33	€ 1.251,02
4°	€ 655,09	€ 512,49	€ 10,33	€ 1.177,91
5°	€ 606,73	€ 511,05	€ 10,33	€ 1.128,11
6°	€ 565,24	€ 509,83	€ 10,33	€ 1.085,40

Una tantum

A integrale copertura del periodo 1° gennaio 2005 - 30 giugno 2008, ai soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo verrà riconosciuto un importo forfetario "Una Tantum" pari a 464,00 euro lordi, suddivisibili in quote mensili o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato.

L'importo una tantum di cui sopra verrà erogato in due rate pari a:

- euro 232 corrisposti con la retribuzione relativa al mese di agosto 2008
- euro 232 corrisposti con la retribuzione relativa al mese di aprile 2009.

Agli apprendisti in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo saranno erogati a titolo di "Una Tantum" gli importi di cui sopra nella misura del 70% con le medesime decorrenze stabilite.

Gli importi saranno inoltre ridotti proporzionalmente per i casi di servizio militare o civile, assenza facoltativa "post partum", part time, sospensioni per mancanza lavoro concordate.

L'importo dell'Una Tantum è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta e indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi.

L'Una Tantum è esclusa dalla base di calcolo del TFR.

Dall'importo di Una Tantum dovranno essere detratte, fino a concorrenza, le eventuali erogazioni corrisposte dalle imprese a titolo di acconti sui futuri miglioramenti contrattuali fino a un importo complessivo massimo di 350 euro. Per gli apprendisti l'importo da detrarre per il titolo di cui sopra viene quantificato in un importo massimo di 246 euro.

In considerazione di quanto sopra tali erogazioni cesseranno di essere corrisposte con la retribuzione relativa al mese di luglio 2008.

Le detrazioni, nelle misure sopra previste, saranno effettuate in rate di pari importo in occasione della erogazione delle due tranches di "Una Tantum".